



Unione Rubicone e Mare

UNIONE RUBICONE E MARE

Provincia di Forlì – Cesena

ORDINANZA

NUMERO 28 DEL 12/03/2022

OGGETTO: ORDINANZA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI MODIFICHE ALLA VIABILITA' RIGUARDANTI PIAZZA G. MATTEOTTI E VIA D. RAGGI IN OCCASIONE DELLA 6^ EDIZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "TRAIL DEL RUBICONE", IN PROGRAMMA DOMENICA 03 APRILE 2022 - COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

OGGETTO: ORDINANZA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI MODIFICHE ALLA VIABILITA' RIGUARDANTI PIAZZA G. MATTEOTTI E VIA D. RAGGI IN OCCASIONE DELLA 6^ EDIZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "TRAIL DEL RUBICONE", IN PROGRAMMA DOMENICA 03 APRILE 2022 - COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

PREMESSA la scheda tecnica trasmessa in data 10/03/2022 dalla responsabile dell'Area Servizi alla Persona del Comune di Sogliano al Rubicone, alla firma del sig. Polverelli Francesco in qualità di presidente della "A.S.D. Rubicone For Sport" con sede legale a Sogliano al Rubicone in Via Montegelli Chiesa n. 3, volta ad ottenere l'emissione di un provvedimento di modifica temporanea della circolazione stradale riguardante Piazza G. Matteotti della predetta località nella giornata del 03/04/2022 in occasione della 6^ edizione dell'evento denominato "Trail del Rubicone";

PRESO ATTO che la manifestazione indicata in premessa è patrocinata dal Comune di Sogliano al Rubicone;

STABILITO, alla luce degli interessi pubblici primari assegnati alla cura dell'Amministrazione comunale nella specifica materia, nonché degli interessi comprimari o secondari, pubblici o privati, emersi nel corso dell'istruttoria, che l'interesse pubblico primario concreto da perseguire, con il minor sacrificio possibile di tutte le altre posizioni che con esso vengano in qualche modo ad interferire, va individuato nell'aumentare la sicurezza dei cittadini;

RAVVISATA la necessità di adottare un provvedimento atto a disciplinare la circolazione stradale nei tratti stradali interessati dall'evento, al fine di consentirne il corretto svolgimento e di tutelare la sicurezza delle persone e delle cose;

TENUTO CONTO degli interessi delle categorie di utenti potenzialmente destinatari delle prospettate limitazioni alla circolazione stradale e, in particolare, di coloro i quali hanno la necessità di accedere con i veicoli nell'area destinata;

VISTI:

- gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada, D. Lgs 285/92;
- l'art. 1, comma 2, del sopra richiamato decreto legislativo, secondo il quale i provvedimenti attuativi si ispirano ai principi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della circolazione;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. 495/92;
- il decreto di nomina prot. 8226 del 07/03/2022 del Presidente dell'Unione Rubicone e Mare con il quale è stata conferita al sottoscritto la responsabilità del Settore Polizia Locale;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

PER I MOTIVI sopra rappresentati;

ORDINA

Nel Comune di Sogliano al Rubicone siano vigenti i divieti di transito e di sosta con rimozione coatta dei veicoli nelle strade, orari e giorni di seguito indicati:

1. **Piazza G. Matteotti**, dalle ore 20:00 del 02/04/2022 alle ore 20:00 del 03/04/2022;
2. **Via D. Raggi**, dalle ore 06:00 alle ore 20:00 del 03/04/2022.

Sono esclusi dalle suddette prescrizioni:

- i mezzi del soccorso medico-polizia-antincendio e pubblici servizi;
- i mezzi utilizzati per lo svolgimento della manifestazione;
- i veicoli diretti/provenienti alla/dalla casa di riposo "SS. Bordone e Macario".

Le vigenti prescrizioni contrastanti con quanto sopra disposto sono sospese durante la validità della presente ordinanza.

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della predisposizione e fornitura della occorrente segnaletica stradale, a norma del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, nonché dell'apposizione dei segnali di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio d'entrata in vigore di tale provvedimento, mentre **l'apposizione della segnaletica di chiusura al traffico, il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica temporanea nonché la relativa rimozione e conseguente ripristino della viabilità originaria nel rispetto dei tempi indicati nella presente ordinanza, sono posti a carico degli organizzatori dell'evento.**

Ai responsabili dell'evento è inoltre fatto obbligo:

- di adottare tutte le misure necessarie al fine di rispettare quanto disposto dalla direttiva n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018 emanata dal Ministero dell'Interno in ordine ai modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;
- di assicurare che non sia arrecata offesa all'ambiente, alle strade ed ai relativi manufatti. Eventuali danni dovranno essere immediatamente segnalati all'Ente proprietario;
- di non lasciare rifiuti sulle aree pubbliche e di osservare tutte le cautele per quanto attiene il pericolo di incendi.

In relazione all'adozione del presente provvedimento, per i responsabili del settore e del procedimento interno, si attesta che:

non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo dell'Unione Rubicone e Mare, delibera di Giunta n. 3 del 15/01/2014;

non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dall'art. 7 del Codice di Comportamento Integrativo dell'Unione Rubicone e Mare, delibera di Giunta n. 3 del 15/01/2014.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, si avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione Rubicone e Mare, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e con le modalità di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada medesimo, oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (legge 06/12/1971 n. 1034).

Il diritto di accesso agli atti amministrativi può essere esercitato presso gli uffici in intestazione, tutti i giorni feriali dalle ore 08:30 alle ore 12:30.

A chiunque spetti è fatto obbligo di fare osservare la presente ordinanza.

Il Responsabile

Alessandro Scarpellini